



## CONDIZIONE DELLA DONNA E RUOLO PUBBLICO DELLE RELIGIONI

SPUNTI PROBLEMATICI A PARTIRE DAL N. 9/2009 DI DAIMON

Giuseppe D'Angelo\*

Una riflessione sulla condizione della donna nel diritto islamico e nei diritti cristiani (ovvero, sulla scia delle precisazioni da cui muove Marco Ventura nell'introdurre il tema, nei diritti religiosi ampiamente intesi) quale quella meritoriamente sollecitata dal numero 9/2009 di Daimon riveste evidentemente una portata ben più ampia di quanto potrebbe apparire a prima vista.

Il tema affrontato è certo rilevante di per sé.

E tuttavia l'interesse che esso è naturalmente in grado di sollecitare non si esaurisce nel suo rilievo intrinseco ma è strettamente dipendente dal suo carattere, per così dire, estensivo.

Consente invero di prendere maggiore contezza del modo con il quale i diritti delle religioni provano a contemperare nel proprio ambito le esigenze dell'autorità e quelle della libertà. Per dirla diversamente, contribuisce a svelare i profili autoritativi che continuano a connotare il diritto quale strumento di regolamentazione dei comportamenti umani pur quando è accompagnato, a volerne testimoniare la specificità, dall'attributo di "religioso" e ripropone, riportandolo su di un terreno di maggiore concretezza, il tema del problematico rapporto tra dimensione mondana e dimensione spirituale quale tratto caratterizzante degli ordinamenti religiosi ovvero del progressivo disvelamento ad opera dell'autorità umana della portata normativa del diritto divino e, più ampiamente, dell'origine divina del diritto religioso.

Ed ancora, porta inevitabilmente a considerare la dinamica del rapporto tra religioni e società civile, induce a farsi un'idea, la più precisa possibile, dell'incidenza che i diritti religiosi possono mani-

---

\* Professore Associato di Diritto ecclesiastico e canonico, Università degli Studi di Salerno.  
gdangelo@unisa.it



festare nel determinare l'impostazione "laica" della questione femminile.

Di qui, la possibilità di riguardare alla condizione della donna da un ulteriore punto di vista ovvero quale terreno privilegiato di verifica di forme ed esiti delle dinamiche evolutive che più di recente consentono alle religioni di (ri)acquisire un influente ruolo pubblico pur nel contesto delle società secolarizzate.

Un tema, quindi, al quale è possibile riguardare da plurime dimensioni prospettiche, peraltro fortemente collegate tra di loro.

Ciò che vale, evidentemente, a testimoniare l'estrema complessità; aggiungo anzi che, a mio parere, è bene che il tema venga comunque assunto in tale sua caratteristica, a prescindere dalla dimensione prospettica da cui si ritiene di dover partire o che si ritiene in qualche modo di dover valorizzare.

Tanto per chiarire da subito che sono ben consapevole che le osservazioni che mi accingo a svolgere al riguardo meriterebbero di venire articolate in termini ben più ampi di quanto sia opportuno fare in questa sede. Ciò però non impedisce di evidenziare, proprio in linea con le finalità dichiarate di questo *forum*, taluni specifici elementi di criticità che mi appaiono meritevoli di particolare attenzione e suscettibili di contribuire ad alimentare una discussione serrata e, si spera, proficua.

### **La condizione della donna all'interno dei diritti religiosi e l'inadeguatezza della "matrice religiosa" quale chiave interpretativa esclusiva della questione femminile**

Complessivamente considerati i contributi pubblicati nel n.9/2009 di *Daimon* confermano che, anche ponendosi in una prospettiva interna al diritto delle religioni, la questione della condizione femminile costituisce tema tutt'altro che scontato.

In effetti, tanto le riflessioni relative al ruolo della donna nel diritto canonico e nei diritti cristiani esaminati che quelle relative all'impostazione del tema nel diritto islamico evidenziano con chiarezza l'esistenza di percorsi evolutivi che si svolgono da tempo all'interno



delle religioni, hanno anche portato frutto nel rapporto con la società civile (pur se nei termini problematici sui quali meglio torneremo in conclusione) ma non sono certo giunti a completa maturazione ed anzi in certo qual modo preludono a sviluppi ulteriori («both socially and within the Church», come conclusivamente auspica Hildegard Warnink nel suo contributo).

La notazione mi pare particolarmente significativa, quantomeno sotto un duplice profilo, il primo dei quali concerne più specificamente la dinamica evolutiva interna alle religioni e al diritto delle religioni, il secondo dei quali coinvolge invece, in senso più ampio, la questione della condizione delle donne nelle società contemporanee, come effetto (anche) dell'interazione tra società civile e società religiosa, tra diritto secolare e diritto delle religioni.

Dal primo punto di vista, essa contribuisce a problematizzare fortemente l'idea della staticità dei diritti religiosi<sup>1</sup>, del loro caratterizzarsi per una irriducibile impermeabilità al mutamento ovvero, per dirla diversamente, la convinzione che quelli religiosi, in quanto basati su una rivelazione divina, siano sistemi giuridici «sostanzialmente incapaci di evoluzione»<sup>2</sup> e, soprattutto, consente di apprezzare, lungo tale dimensione prospettica, la rilevanza della particolare tensione dialettica che, all'interno degli ordinamenti religiosi e nella direzione del progressivo adeguamento del dato umano al diritto divino, viene a costituirsi tra singolo fedele e comunità religiosa, da un lato, ed apparato organizzativo dall'altro (significativo, ad esempio, quanto ricorda in conclusione del suo contributo Giancarlo Mori a proposito del richiamo, nel contesto del dibattito ortodosso, ad un concetto fondamentale del relativo patrimonio, in ragione del quale «La persistenza della fede non dipenderebbe dall'ordinamento gerarchico, bensì sarebbe assicurata dalla totalità dei fedeli, nella quale opera lo Spirito Santo»).

<sup>1</sup> Sul tema, in prospettiva critica, per tutti, S. BERLINGÒ, *L'ultimo diritto. Tensioni escatologiche nell'ordine dei sistemi*, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 45 ss.

<sup>2</sup> Per una convincente critica a siffatta interpretazione, di cui si individuano significativi riscontri nelle riflessioni di Weber e Kelsen, si veda S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, Il Mulino, Bologna, pp. 151 ss., laddove si precisa che «l'identità dei termini in cui si pone il problema» del completamento dei precetti del diritto divino e del loro adeguamento dei precetti alle circostanze ed alle esigenze, mutevoli, della società «non determina però una identità di soluzione: diritto ebraico, canonico ed islamico percorrono strade differenti alla ricerca del modo migliore di coniugare immutabilità e mutamento del diritto».



Su queste basi, ed in maniera solo apparentemente contraddittoria, i contributi che ci occupano testimoniano comunque l'esistenza di uno scarto – più o meno rilevante a seconda dei contesti, anche storici ma tuttora significativo – tra il messaggio di fede (l'«ispirazione autentica del messaggio evangelico», in cui «è compreso un annuncio di liberazione per la donna dalla condizione di inferiorità» di cui discorre Ilaria Zuanazzi e «l'egualitarismo etico che forma parte essenziale» del messaggio dell'Islam cui fa riferimento Ziba Mir-Hosseini) e la sua traduzione in termini giuridici. Uno scarto che pare trovare, proprio nella sopravvalutazione del profilo gerarchico-istituzionale delle religioni un elemento di rafforzamento – una sorta di sanzione formale – particolarmente significativo, sicché, per dirla diversamente, le potenzialità insite nella spinta egualitaria del messaggio di fede appaiono comunque destinate a scontrarsi con l'elemento di potere (peraltro non necessariamente di natura in senso stretto gerarchica, come dimostra l'esperienza dell'Islam) inevitabilmente presente nello strumento giuridico pur quando inteso in funzione servente rispetto a finalità ultime d'ordine metafisico.

Rilevano al riguardo, per esemplificare, tanto, con riferimento al diritto canonico, le osservazioni di Ilaria Zuanazzi a proposito del fatto che «non sembrano esserci difficoltà teologiche insormontabili nel riconoscere il ministero del diaconato femminile» (e ciò pur considerando le immediate precisazioni dell'Autrice circa la reale portata di tale eventuale riconoscimento) quanto, con riferimento al diritto islamico, l'opinione di Ziba Mir-Hosseini, per la quale «la nozione di genere che permea il diritto di famiglia nella tradizione giuridica islamica (...)» è «una costruzione sociale, come altre leggi nell'ambito delle *mu'amalat*, originata dall'interazione con forze politiche, sociali e culturali e con *quelle che hanno il potere di rappresentare e definire le interpretazioni dei testi sacri dell'Islam*» (mio l'ultimo corsivo).

Di più. Come in particolare evidenziano i contributi di Richard Deadman e Giancarlo Mori, le divergenze rilevabili all'interno delle medesime tradizioni confessionali sullo specifico tema dei diritti della donna nell'organizzazione ecclesiale sono spesso da ricollegare alla necessità di ribadire le divisioni di portata più generale esistenti all'interno della Cristianità. Sono cioè in certo qual modo riguardabili quale uno specifico prodotto di quelle fratture.

E' anche vero, nel contempo, che, come pure chiaramente si evince dal complesso dei contributi che ci occupano, un ruolo signi-



ficativo sui processi evolutivi interni alle religioni è giocato dalla mentalità e dagli stili di vita o ancora dalla peculiare struttura patriarcale che possono caratterizzare il contesto sociale di riferimento ed incidere negativamente sulla traduzione in termini giuridici di quella stessa spinta egualitaria che, come visto, può dirsi in ipotesi caratterizzare il messaggio di fede.

Di qui passiamo all'ulteriore aspetto coinvolto dalla notazione relativa alla natura "conflittuale e aperta" (per riprendere l'espressione utilizzata da Marco Ventura in riferimento al tema dei diritti della donna nell'organizzazione ecclesiale) della questione femminile all'interno delle religioni e che ora, unitamente a quanto abbiamo appena osservato, viene in evidenza, a mio modo di vedere, per il suo rafforzare il rilievo relativo alla sostanziale inadeguatezza di una impostazione di tale questione – e, più in generale, del tema dei diritti umani – esclusivamente ritagliata sulla supposta "matrice religiosa" delle legislazioni e delle prassi che, com'è ampiamente noto, sulla condizione della donna incidono in senso fortemente negativo<sup>3</sup>.

Lungi dal costituire frutto indefettibile dell'appartenenza religiosa, le disuguaglianze di genere si dimostrano invero rappresentare il portato del convergere di elementi di varia natura, non ultimi – certo accanto a quelli socio-culturali – quelli di ordine giuridico e politico relativi alla ricostruzione in senso autoritario dei rapporti tra cittadini ed istituzioni pubbliche propria del contesto di volta in volta considerato.

Fino a rappresentare la "cartina di tornasole" del carattere strumentale del ricorso ai valori religiosi da parte degli Stati.

Il fatto è che nel suo perenne adeguarsi alle esigenze della contemporaneità, il diritto delle religioni è destinato ad interagire non soltanto con le dinamiche di trasformazione che provengono dalla società, in sé considerate, ma con la rappresentazione – non sempre genuina – che delle stesse ne fanno gli Stati ovvero – in senso più

---

<sup>3</sup> O. GIOLO, *Le rivoluzioni arabe e la riconfigurazione del dibattito delle donne su diritti, religioni e culture*, forum di discussione online "Femminismi nell'Islam", in questa rivista, VII (2011), 1, che, attraverso il riferimento critico alla "matrice religiosa", stigmatizza l'analisi corrente di tali prassi, legislazioni e notizie di cronaca condotta «estrapolandole dal contesto degli assetti giuridici e politici dei paesi e delle società arabe e musulmane privilegiando l'interpretazione culturalista e sottovalutando l'incidenza che potevano esercitare su tutto ciò la violenza politica dei regimi autoritari in carica e degli estremisti islamici, nonché il dramma delle ingerenze militari occidentali».



ampio ed a maggior ragione oggi in tempi di crisi di sovranità statale – i sistemi giuridici secolari.

Forme ed esiti di questa interazione relativamente alla questione femminile non appaiono suscettibili di una lettura univoca ed unitaria, dovendo di necessità venire contestualizzate.

Vi incidono infatti in maniera sostanziale le variabili di diversa natura cui abbiamo appena fatto cenno.

Anche la più generale impostazione dei rapporti tra Stati e religioni gioca un ruolo affatto significativo. Con l'ulteriore precisazione per cui è alla sostanza di tali rapporti, al modo cioè con cui essi concretamente si atteggiavano in rapporto alla dinamica evolutiva interna alla società civile, che occorre prestare attenzione, in buona parte prescindendo dal modo con il quale tali rapporti sono formalmente (o pretendono di venire formalmente) qualificati.

E ciò pur senza voler considerare l'incidenza naturale che il fatto religioso manifesta sul modo stesso di intendere le categorie concettuali essenziali del giuridico in un dato contesto<sup>4</sup>.

### **La condizione della donna nell'interazione tra diritto dello Stato e diritti religiosi: in contesti di sovrapposizione**

L'osservazione – e la professione di cautela che essa comporta – ha una portata di ordine generale, coinvolgendo allo stesso modo tanto sistemi di c.d. “area occidentale” che più o meno implicitamente fanno affidamento sulla distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, agiscono al cospetto di società secolarizzate, e coerentemente relegano la religione nell'ambito di quest'ultima, tanto sistemi che diversamente sembrano muovere da una condizione di sostanziale sovrapposizione tra diritto dello Stato e diritto delle religioni.

In effetti, anche con riferimento a questi ultimi è dato riscontrare, nella realtà dei fatti ed al di là delle ricostruzioni teoriche sottese

---

<sup>4</sup> Richiama persuasivamente la necessità di «riconoscere la connotazione religiosa di molte delle nostre categorie giuridiche ritenute laiche e razionali e la loro incompatibilità al di fuori dei contesti di significato perimetrati dalla tradizione cristiana»: M. RICCA, *Le religioni*, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 7 ss.. Ma si vedano, del medesimo Autore, quantomeno, *Sul diritto interculturale. Costruire l'esperienza giuridica oltre le identità*, in *Daimon* n. 8/2008, pp.5 ss.



al riconoscimento civile dei diritti confessionali, una indefettibile condizione di distinzione tra diritto di produzione statale e diritto di matrice religiosa che si traduce in una sorta di mutuo condizionamento, con esiti diversificati a seconda dei contesti e delle sensibilità.

L'impostazione generale del problema è sufficientemente nota e riguarda in particolare i c.d. Stati islamici.

Il diritto islamico assurge qui a fonte pressoché unica di disciplina di determinati rapporti, soprattutto in materia di diritto di famiglia e comunque per riguardo a temi di più o meno incidenza sulla questione femminile.

Tuttavia, al di là delle dichiarazioni formali, quella sovrapposizione risulta essere solo tendenziale e, talora, di facciata: quello che più o meno esplicitamente a seconda dei casi è assunto a fonte del diritto statale non è il diritto confessionale per come autonomamente si pone nella sfera esterna all'ordine secolare ma è, in realtà, una sua particolare versione, la più coerente possibile rispetto agli obiettivi di coesione sociale che i detentori del potere politico ritengono funzionali alle proprie esigenze di legittimazione politica. E', se si preferisce, il diritto confessionale per come interpretato e filtrato dall'autorità dello Stato.

Ciò può dare vita ad esiti che possono risultare contraddittori sul piano dei rapporti di forza che, di volta in volta ed in maniera diversificata a seconda dei contesti, vengono a stabilirsi tra diritto dello Stato e diritto confessionale anche se in certa misura essi sembrano comunque convergere nel sollecitare una, più o meno significativa a seconda dei casi, apertura della prassi religiosa alle istanze di tutela dei diritti delle donne.

Si pensi alla esigenza, avvertita più di recente – ma in maniera non sempre coerente e continuativa – da taluni stati islamici, di venire incontro, per ragioni di mera convenienza politica, alle specifiche richieste di tutela dei diritti delle donne provenienti dalla comunità internazionale ed al conseguente tentativo di reinterpretare in senso elastico taluni precetti normativi pur senza metterne in discussione la vigenza piena e, soprattutto, la rispondenza ai dettami religiosi (cosa che accade, tipicamente, con la prassi della grazia presidenziale): in tali ipotesi, in cui evidentemente non può seriamente discutersi di una reale attenzione per i diritti delle donne, la strumentalità del ricorso al diritto confessionale quale fonte del diritto



statale emerge in tutta la sua evidenza. Ferma restando tale precisazione, può invece risultare più produttiva sul piano sostanziale, in una prospettiva di più lungo periodo, la dinamica di mutuo condizionamento tra diritto dello Stato e diritto confessionale indotta dall'inquadramento di questo in un più ampio contesto di garanzie e tutele costituzionali ricalcato sullo schema delle costituzioni occidentali, secondo una tendenza, in realtà non recentissima, che rimane peraltro problematica sotto più punti di vista<sup>5</sup>.

Di ben altra portata, è però l'incidenza che, secondo quanto segnalato da Ziba Mir-Hosseini nel suo contributo, la connotazione in senso politico dell'Islam ha avuto nel consentire di «mettere in discussione l'esistenza di un legame essenziale o logico tra gli ideali islamici e il patriarcato», avviare «una critica interna delle letture patriarcali della *Shari'a* senza precedenti nella storia musulmana» e di qui determinare l'emersione del c.d. femminismo islamico. Con la conseguenza per cui, salve le complicazioni derivanti dal contesto politico, ci si può ritenere autorizzati a sottolineare come, in tali contesti, la riaffermazione del ruolo della donna nella società possa transitare proficuamente attraverso i tentativi di reinterpretazione della tradizione religiosa e coerentemente a suggerire che «le argomentazioni e le strategie per una riforma del diritto di famiglia siano inserite simultaneamente nella cornice dei diritti umani e dei diritti islamici».

### **Condizione della donna e ruolo pubblico delle religioni nelle società secolarizzate**

Non meno significativa – anche se tale da dare luogo a criticità di segno parzialmente diverso – è, peraltro, l'incidenza che le religioni manifestano sul piano della produzione giuridica secolare in contesti che diversamente pretendono di porsi come del tutto esenti da interferenze di ordini diversi quali, nella specie, quello religioso.

E' a tale riguardo che emerge uno degli snodi centrali della questione femminile, nella più recente declinazione che essa assume nel

---

<sup>5</sup> Ho trattato la questione in una serie di scritti aventi altresì ad oggetto i più recenti processi di transizione costituzionale che hanno coinvolto il Sudan ed a cui pertanto mi permetto di rinviare: si veda, ad esempio, *Factor religioso, procesos constituyentes, transiciones constitucionales: la experiencia de Sudán*, in *Revista general de derecho publico comparado*, [www.iustel.com](http://www.iustel.com) (n.4/2009).





contesto di società ed ordinamenti giuridici che ad una prima impressione sembrerebbero aver compiuto passi ormai decisivi nella direzione del compiuto (?!) riconoscimento dell'eguaglianza e della pari dignità e, per tale via, della pienezza dei diritti delle donne.

Come l'introduzione a questo *forum* opportunamente segnala, pur se formalmente "separato" dall'ordine secolare il potere religioso agisce intensamente e con efficacia sulle attività di produzione (e, v'è d'aggiungere: interpretazione ed applicazione) normativa e ciò proprio con riferimento a temi di evidente (pur se in apparenza non sempre diretta) incidenza sulla condizione femminile, quali, anzitutto, le questioni bioetiche.

Si tratta di una particolare forma di manifestazione di un più ampio ruolo pubblico di cui Chiese e confessioni stabilite – quelle di maggiore consistenza e peso politico – sono riuscite a (ri)appropriarsi mettendo a frutto una propria vocazione naturale e giovandosi di trasformazioni di più ampia portata che giungono ad incidere sui meccanismi di funzionamento della democrazia rappresentativa. Oltre che, in casi come quello italiano, facendo leva su ben precisi elementi di ordine giuridico quale l'impegno di Stato e Chiesa cattolica «*alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese*» (art. 1 dell'Accordo del 1984, legge n. 121 del 1985) e la formalizzazione, al livello più alto delle fonti del diritto, del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.) e persino, sul piano sovranazionale, l'impostazione che, ai rapporti tra Unione Europea e Confessioni religiose, è stata data dall'art. 17 Trattato di Lisbona<sup>6</sup>.

L'interazione di tali fattori meriterebbe di venire rappresentata più diffusamente di quanto è consentito fare in questa sede ma, ai nostri fini, merita segnalarne l'esito attuale: quelli che, rappresentati in particolare da Chiese e confessioni di maggiore radicamento sociale, dovrebbero pur sempre apparire, nell'ottica delle istituzioni pubbliche, quali interessi di parte e che, diversamente, nell'ottica confessionale hanno la pretesa di ricollegarsi a valori universali, finiscono impropriamente per venire riconosciuti e resi effettivi anche in ambito secolare, senza praticamente alcun contraddittorio da parte delle istituzioni rappresentative agenti sul versante pubblico, con-

---

<sup>6</sup> Cfr. M.C. FOLLIERO, *Dialogo interreligioso e sistema italiano delle Intese: il principio di cooperazione al tempo della post-democrazia*, in *www.statoe Chiesa.it* (giugno 2010), Id., *Post-democrazia europea e principio di cooperazione Unione Europea-Religioni*, in *www.statoe Chiesa.it* (settembre 2010).



dizionando di conseguenza il diritto di autodeterminazione e le libertà dei singoli.

In tal modo, per quanto qui maggiormente interessa, le medesime Chiese e confessioni<sup>7</sup> sono poste in condizione di veicolare in ambito secolare la propria impostazione relativamente ai temi di più significativo impatto sulla questione femminile. Di più, la circostanza per cui esse, nel rapportarsi al potere politico, agiscono facendo valere la propria dimensione giuridico-istituzionale costituisce un ulteriore, rilevante, ostacolo alla visibilità pubblica delle voci di dissenso che si agitano al loro interno rivendicando maggiori spazi di riconoscimento per il ruolo delle donne.

Si tratta di un'influenza affatto incisiva perché ha modo di dispiegarsi in relazione ad ambiti disciplinari o, in senso più ampio, a percorsi evolutivi rispetto ai quali l'impostazione confessionale manifesta una più marcata (e, a conti fatti, ineliminabile) discontinuità nei confronti delle esigenze di compiuta liberazione della donna che emergono in seno alla società contemporanea.

Il punto mi sembra particolarmente significativo perché, a mio modo di vedere, vale a rimarcare un limite a tutt'oggi insuperabile che le religioni manifestano in rapporto alla questione femminile allorquando, ponendosi nella loro veste istituzionale, interagiscono con il potere politico in una condizione di alterità/distinzione rispetto a questo.

Pur con una certa varietà di accenti, i contributi presenti nel n. 9/2009 di Daimon convergono sostanzialmente nel riconoscere il contributo positivo che le religioni ed il diritto delle religioni sono in grado di apportare nella direzione dell'affermazione dell'uguaglianza e della pari dignità tra uomo e donna: si tratta di un apporto, difficilmente contestabile, in certa misura ancora attuale e di cui conseguentemente merita dare atto e tuttavia mi pare di poter segnalare che i percorsi di emancipazione della donna che si attivano all'interno delle religioni (o, quantomeno, di quelle di cui i contributi in questione si occupano) si muovono nell'ambito di una più ampia cornice di riferimento che risulta sostanzialmente disomogenea rispetto alla più recente declinazione che connota l'esigenza di liberazione della donna nel contesto delle società contemporanee.

---

<sup>7</sup> Agendo all'occorrenza attraverso i meccanismi del dialogo interreligioso, come efficacemente evidenzia M.C. FOLLIERO, *Post-democrazia europea* cit., pp. 7 ss..



A riguardare in profondità ai contributi che ci occupano risulta confermata la circostanza per cui le religioni ed il diritto delle religioni fanno questione del riconoscimento di una condizione essenziale di uguaglianza e pari dignità della donna ma collocano il tema pur sempre all'interno di una visione organicistica dei rapporti sociali (non solo di quelli inerenti alla società religiosa) che, mi pare, impedisce di riguardare al ruolo delle donne secondo quelle più ampie direttrici di sviluppo che dovrebbero essere ormai rese effettive nel contesto degli ordinamenti secolari e della società civile.

Prova ne sia che quella della condizione femminile nei diritti religiosi è questione che si pone, fondamentale, in rapporto alle esigenze imposte da una pre-definizione del ruolo della donna nel contesto della comunità religiosa e della società. Significative al riguardo, appaiono non solo le considerazioni conclusive di Ignazio Di Francesco sul rapporto tra i diritti individuali e collettivi nel diritto di famiglia islamico ma anche il richiamo alla configurazione del potere nell'organizzazione ecclesiastica come "di servizio" e non "di diritto" sul quale si sofferma Ilaria Zuanazzi.

Nell'uno e nell'altro caso, si tratta di una linea di tendenza che – giustificabile se ci si pone nell'ottica interna al diritto delle religioni e tanto più chiara quanto più questo diritto si struttura in senso gerarchico-istituzionale – non può che risultare inaccettabile nell'ottica secolare per il suo risultare ampiamente dissonante rispetto alle legittime aspirazioni all'ottenimento di una specifica soggettività politica della donna che emergono in seno alla società civile o, per riguardare la cosa da un diverso angolo visuale, rispetto agli obiettivi di piena partecipazione (anche) delle donne alla vita sociale ed economica del Paese e di uguaglianza sostanziale, nel quadro della promozione del pluralismo sociale, che è inderogabilmente richiesta agli ordinamenti di democrazia pluralista.

### **Riaffermare l'esigenza di sintesi pubblica e, di conseguenza, le responsabilità pubbliche (anche) riguardo alla condizione della donna**

Quanto sopra non vale in nessun modo a svalutare l'importanza dell'apporto che le religioni possono fornire al dibattito relativo alla



condizione della donna. E' bene ribadire infatti che, come i contributi da cui siamo partiti lasciano variamente intravedere, le religioni possono giocare (così come hanno effettivamente giocato e ancora giocano in maniera più o meno significativa a seconda dei contesti) un ruolo di rilievo nel veicolare sul piano politico le istanze di liberazione dalla condizione di sottomissione e oppressione che ancora connota la condizione della donna.

D'altra parte, complessivamente riguardata, la questione femminile investe necessariamente più ambiti regolamentativi, più "ordini", se si preferisce.

E' pertanto un tema che non può non riguardare anche le religioni ed il loro diritto.

Quel contributo rimane allora significativo. E tuttavia, in ragione di quanto ho appena evidenziato, mi appare nel complesso limitato nella sua estensione contenutistica, oltre ad avere tempi meno stringenti per svelare appieno le proprie potenzialità nell'ambito delle dinamiche sociali e sul piano delle risposte di ordine giuridico. Circo- stanza, questa, che ne condiziona la piena fruibilità in ambito secolare.

Rilevano decisamente in tale direzione, le più incisive prospettive di sviluppo attraverso le quali, soprattutto nel contesto delle società c.d. avanzate, la questione femminile pretende di venire riguardata ovvero il suo più deciso inquadramento nell'alveo delle potenzialità di trasformazione sociale insite negli interventi di natura promozionale di cui il diritto degli stati è chiamato a farsi carico.

Se intende assecondare realmente le istanze di liberazione della donna che provengono dalla società civile, quel diritto è in effetti chiamato a compiere un significativo salto di qualità, passando da un obiettivo di mera emancipazione della donna dalla iniziale condizione di sottomissione e subalternità che ne caratterizza il privato al riconoscimento effettivo di una sua specifica soggettività politica. Ciò che impone di intendere in termini più incisivi l'intervento promozionale del diritto ed induce a problematizzare una interpretazione riduttiva del significato di ambiti ed obiettivi legittimi delle azioni positive, come «circoscritte nell'ambito delle politiche promozionali di pari opportunità nei punti di partenza o, ancora, nell'ambito della



sola rimozione degli ostacoli materiali o di fatto», senza preoccuparsi del riequilibrio effettivo nelle posizioni di arrivo<sup>8</sup>.

Ebbene, è proprio rispetto a tale più recente declinazione della questione femminile, degli obiettivi di promozione pluralista che vi sono sottesi, che il contributo delle religioni mi appare – per le ragioni appena esposte – più problematico.

In maniera più esplicita direi anzi che quella che si è appena delineata è una dimensione interpretativa e di sviluppo della questione femminile che, allo stato attuale, mi sembra più chiaramente discontinua rispetto all'impostazione che prevale all'interno delle religioni; una dimensione di sviluppo, quindi, rispetto alla quale non mi sembra legittimo non solo prevedere ma forse neppure pretendere apporti decisivi da parte delle religioni e del loro diritto.

Ciò che vale a richiamare, anche rispetto allo specifico ambito che ci occupa, l'esigenza della sintesi pubblica e, di conseguenza, delle responsabilità pubbliche.

Anche per riguardo alla questione femminile, gli ordinamenti secolari e le relative istituzioni debbono cioè riappropriarsi della pienezza del proprio ruolo. Interpretandolo correttamente.

Non mi pare, a tale ultimo riguardo e volendo riprendere le questioni evocate dall'introduzione al *forum*, che gli ordinamenti secolari possano legittimamente aspirare a sollecitare *in via diretta* una reinterpretazione del precetto religioso che risulti coerente con obiettivi propri dell'ordine secolare ovvero, nella specie, con il più pieno riconoscimento del ruolo attivo della donna nella società. A patto di non voler rinunciare ad uno degli assunti cardine della contemporaneità, l'incompetenza delle istituzioni pubbliche ad occuparsi delle questioni religiose. Che a sua volta è forse uno dei pochi elementi che ancora residuano del principio giuridico di laicità.

Che poi la persuasività delle istanze di liberazione che provengono dalla società civile e la propensione delle istituzioni pubbliche ad assecondarle efficacemente possano alimentare percorsi di riflessione e di trasformazione propri delle religioni, assecondandone la dinamica interna, è altro discorso.

---

<sup>8</sup> L. GIANFORMAGGIO, *In difesa delle azioni positive*, in A. Facchi - C. Faralli - T. Pitch (a cura di), *Eguaglianza, donne e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2005, secondo cui, invece, «le misure di riequilibrio costituiscono il necessario completamento degli interventi di ristabilimento di pari opportunità nei punti di partenza dei due sessi, anche perché rendono queste ultime davvero utili».



In ogni caso, credo che un più deciso potenziamento del ruolo delle donne nelle società contemporanee non possa che transitare attraverso il recupero della piena funzionalità della politica e delle istituzioni pubbliche. Le quali non trascurino di giovare dell'apporto (anche) delle religioni – in ossequio ad una più ampia traduzione dell'ispirazione democratica dell'ordinamento – ma che evitino di appiattirsi su posizioni parziali e coerentemente adeguino le proprie risposte, normative anzitutto, ai principi di eguaglianza sostanziale e tutela promozionale delle libertà e del pluralismo.